



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Trieste**

N. 812/16 R.G.N.R. Mod.21U



RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

**Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di TRIESTE**

Il Pubblico Ministero **Dott. Antonio Miggiani**

Visti gli atti del procedimento penale soprindicato nei confronti di **Rienzi Carlo** ,
iscritti nel registro delle notizie di cui all'art.335 comma 1 c.p.p. 16.2.16 per il reato di
cui all'art. 595 cp

vista la memoria difensiva presentata nell'interesse dell'indagato **Rienzi Carlo** , nella
sua qualità di presidente del Codacons;
rilevato che la stessa è condivisibile in fatto e in diritto ;
quanto al fatto poiché l'indagato ha dimostrato:

- 1) che Fincantieri non ha mai prodotto e messo a disposizione il verbale di collaudo del generatore di emergenza , nonostante reiterate richieste articolate anche in sede di Giustizia Amministrativa , che si sono concluse con provvedimenti favorevoli a Codacons , ma in sostanza mai eseguite , dato che il predetto verbale di collaudo , per stessa ammissione di Fincantieri , **non esiste** (pag. 16 memoria)
- 2) che se il generatore di emergenza avesse funzionato le conseguenze del disastro avrebbero potuto essere di molto contenute, come è possibile comprendere anche sulla base di regole di comune esperienza
- 3) che , citando la relativa motivazione , lo stesso Tribunale ha ammesso quale concausa del disastro il mancato funzionamento del Generatore di emergenza , giungendo tuttavia a conclusioni contraddittorie in ordine alla mancata responsabilità della Fincantieri quale società costruttrice della nave e del Ri.na quale ente deputato al controllo
- 4) che il fatto comunicato è vero (mancata esistenza del collaudo della procedura di ripartenza dopo il black out)

in diritto

che le critiche , anche aspre , contro i provvedimenti giudiziari sono ammesse in quanto legittime manifestazioni del pensiero , purché " continenti " ovvero scevre di gratuite offese , come può riconoscersi nel caso di specie , poiché in

nessuna delle comunicazioni / interviste rese dall'indagato egli è venuto meno a tali norme di correttezza, avendo solo indicato fatti concretamente provati e non avendo profferito espressioni sconvenienti, anche se di dura critica; rilevato pertanto che il delitto di diffamazione non sussiste, come giustamente sostenuto nella memoria difensiva in atti

chiede

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti.

Manda la Segreteria per la notifica alla persona offesa Catello Marco con avviso che nel termine di 20 giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari

Si esprime nulla osta al GIP per il rilascio copia atti alle parti ed ai relativi difensori.

Trieste, 10.3.20

IL PUBBLICO MINISTERO

- Dott. Antonio Miggiani-